PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2006/0142(COD)

11.3.2008

EMENDAMENTI DI COMPROMESSO 13 - 40

Progetto di relazione
Henrik Lax
(PE402.738v01-00)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Codice comunitario dei visti

Proposta di regolamento
(COM(2006)0403 – C6-0254/2006 – 2006/0142(COD))

AM_Com_LegCompr

Emendamento 13
Henrik Lax
Emendamento di compromesso

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Il richiedente deve presentarsi di persona per il primo rilevamento degli identificatori biometrici. Onde facilitare la procedura per eventuali richieste successive deve essere possibile copiare i dati biometrici dalla prima domanda per un arco di tempo di ***48 mesi***, tenendo conto del periodo di conservazione indicato nel VIS.	(13) ***Nel caso di una prima domanda di visto il ricorso ad intermediari commerciali, come le agenzie di viaggi, non deve essere autorizzato.*** Il richiedente deve presentarsi di persona per il primo rilevamento degli identificatori biometrici. Onde facilitare la procedura per eventuali richieste successive deve essere possibile copiare i dati biometrici dalla prima domanda per un arco di tempo di ***59 mesi***, tenendo conto del periodo di conservazione indicato nel VIS.

Or. en

Emendamento 14
Henrik Lax
Emendamento di compromesso

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. I visti per ingressi multipli possono essere rilasciati solo nel paese di residenza del richiedente, a meno che quest'ultimo sia in grado di dimostrare che è necessaria una deroga. In tali casi eccezionali il visto può anche essere rilasciato in un altro paese terzo, previo consenso della missione diplomatica o consolare responsabile per il paese di residenza del richiedente.

Or. en

Emendamento 15
Henrik Lax
Emendamento di compromesso

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) quella ***dello*** Stato membro ***nel cui territorio è situata l'unica o la principale destinazione del viaggio,*** oppure	a) quella ***dell'unico*** Stato membro ***di destinazione,*** oppure***, qualora si intendano visitare più Stati membri, la missione diplomatica o consolare di uno degli Stati membri di destinazione. Il transito aeroportuale non è considerato una visita, né dà luogo alla presentazione di una domanda di visto alla missione diplomatica o consolare dello Stato nel cui territorio avviene il transito; oppure***

Or. en

Emendamento 16
Henrik Lax
Emendamento di compromesso

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***qualora non sia possibile determinare la destinazione principale,*** quella ***dello*** Stato membro ***attraverso le cui frontiere esterne il richiedente intende entrare nel territorio degli Stati membri***.	b) quella ***di un altro*** Stato membro ***che rappresenta lo Stato membro di destinazione o uno degli Stati membri di destinazione, alle condizioni stabilite dall'accordo di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis o 2 ter.***

Or. en

Emendamento 17
Henrik Lax
Emendamento di compromesso

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In caso di richiesta di un visto per ingressi multipli, è responsabile del trattamento della domanda lo Stato membro della destinazione abituale. Tali visti possono essere rilasciati solo nel paese di residenza del richiedente.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 18
Henrik Lax
Emendamento di compromesso

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri che non dispongono di una propria rappresentanza in un paese terzo concludono accordi con altri Stati membri che mantengono missioni diplomatiche o consolari in tale paese.

Or. en

Emendamento 19
Henrik Lax
Emendamento di compromesso

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Onde evitare che infrastrutture di trasporto carenti o lunghe distanze in una regione o area geografica specifica richiedano uno sforzo sproporzionato da parte dei richiedenti il visto per avere accesso alla missione diplomatica o consolare, gli Stati membri che non dispongono di una propria rappresentanza in tale regione o area concludono accordi con altri Stati membri che mantengono missioni diplomatiche o consolari in quella regione o area.
	Nel quadro della cooperazione consolare locale, per ciascun paese ospite, sono elaborati orientamenti per determinare se il tragitto verso una missione diplomatica o consolare richiederebbe uno sforzo sproporzionato. Tali orientamenti tengono conto, tra l'altro, delle distanze e delle infrastrutture di trasporto e sono resi pubblici.

Or. en

Emendamento 20
Henrik Lax
Emendamento di compromesso

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La consultazione non pregiudica i termini per l'esame delle domande di visto stabiliti all'articolo 20, paragrafo 1.	2. La consultazione non pregiudica i termini per l'esame delle domande di visto stabiliti all'articolo 20, paragrafo 1. ***In casi eccezionali, i termini possono essere***

	prorogati alla luce delle informazioni ottenute dalla consultazione, in modo da poter compiere ulteriori indagini.

Or. en

Emendamento 21
Henrik Lax
Emendamento di compromesso

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le autorità centrali consultate rispondono entro ***tre giorni*** lavorativi dal ricevimento della richiesta. L'assenza di una risposta da parte delle autorità consultate entro tale termine è considerata come un'autorizzazione, per le autorità centrali consultanti, a consentire alla missione diplomatica o consolare il rilascio del visto.	2. Le autorità centrali consultate rispondono entro ***cinque giorni*** lavorativi dal ricevimento della richiesta. L'assenza di una risposta da parte delle autorità consultate entro tale termine è considerata come un'autorizzazione, per le autorità centrali consultanti, a consentire alla missione diplomatica o consolare il rilascio del visto.

Or. en

Emendamento 22
Henrik Lax
Emendamento di compromesso

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I richiedenti possono essere tenuti a chiedere un appuntamento per la presentazione della domanda. Tale appuntamento può essere convenuto direttamente con le missioni diplomatiche o consolari oppure, ove applicabile, tramite un intermediario. Esso deve avere luogo entro due settimane.	2. I richiedenti possono essere tenuti a chiedere un appuntamento per la presentazione della domanda. Tale appuntamento può essere convenuto direttamente con le missioni diplomatiche o consolari oppure, ove applicabile, tramite un intermediario. Esso deve avere luogo***, di norma,*** entro due settimane.

Or. en

Emendamento 23
Henrik Lax
Emendamento di compromesso

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) presentare un documento di viaggio valido la cui data di scadenza sia almeno tre mesi dopo la prevista partenza dal territorio degli Stati membri, e che contenga una o più pagine libere per apporvi il visto;	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 24
Henrik Lax
Emendamento di compromesso

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) partecipanti a programmi di scambio di studenti;

Or. en

Emendamento 25
Henrik Lax
Emendamento di compromesso

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) partecipanti, di età non superiore a 25 anni, a manifestazioni sportive, culturali o della società civile, senza scopo di lucro;

Or. en

Emendamento 26
Henrik Lax
Emendamento di compromesso

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c ter) persone che dimostrino la necessità del viaggio per scopi umanitari, tra l'altro se la loro vita è in pericolo e il loro paese di residenza non può fornire le cure mediche necessarie, e le persone che le accompagnano.

Or. en

Emendamento 27
Henrik Lax
Emendamento di compromesso

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Ferma restando la disposizione del paragrafo 4, lettera a), le famiglie che

viaggiano con più di due bambini non nono tenute a pagare i diritti di trattamento per più di due bambini.

Or. en

Emendamento 28
Henrik Lax
Emendamento di compromesso

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. I diritti di trattamento per le domande successive sono pari alla metà dei diritti normali nel periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 2, prima frase.

Or. en

Emendamento 29
Henrik Lax
Emendamento di compromesso

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a) Qualora si ritenga necessario convocare il richiedente per un colloquio, la decisione in ordine alla domanda si basa su procedure che richiedano una sola trasferta, se il tragitto dal normale luogo di residenza del richiedente alla missione diplomatica o consolare comporta uno sforzo sproporzionato, ai sensi degli orientamenti di cui all'articolo 7, paragrafo 2 ter.

Or. en

Emendamento 30
Henrik Lax
Emendamento di compromesso

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b) I colloqui telefonici e le videochiamate possono essere autorizzati in determinati casi, fra l'altro se il richiedente ha precedenti positivi in materia di visti, in conformità dell'articolo 42 quater, oppure se il tragitto dal normale luogo di residenza del richiedente alla missione diplomatica o consolare comporta uno sforzo sproporzionato, ai sensi degli orientamenti di cui all'articolo 7, paragrafo 2 ter.

Or. en

Emendamento 31
Henrik Lax
Emendamento di compromesso

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – comma 1 e comma 2, alinea

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I visti per ingressi multipli, che consentono al titolare più ingressi, un soggiorno di tre mesi o più transiti in un semestre, ***possono essere rilasciati*** con un periodo di validità di ***massimo di 5 anni***.	3. ***Le missioni diplomatiche o consolari rilasciano*** i visti per ingressi multipli, che consentono al titolare più ingressi, un soggiorno di tre mesi o più transiti in un semestre, con un periodo di validità di ***12 mesi se la domanda è accolta***. ***In casi debitamente giustificati possono essere rilasciati visti per ingressi multipli con un periodo di validità superiore a 12 mesi e fino a un massimo di 5 anni.*** ***In casi debitamente giustificati, laddove non sia opportuno rilasciare visti per***

	ingressi multipl,i può essere rilasciato un visto semplice con un periodo validità di 6 mesi.
Nell'adozione della decisione sul rilascio di ***questi*** visti sono in particolare rilevanti i seguenti criteri:	Nell'adozione della decisione sul rilascio di visti ***multipli, con una validità superiore a 12 mesi,*** sono in particolare rilevanti i seguenti criteri:

Or. en

Emendamento 32
Henrik Lax
Emendamento di compromesso

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – comma 2, lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la necessità del richiedente di viaggiare frequentemente e/o regolarmente data la sua situazione professionale o familiare, come nel caso di uomini/donne d'affari, funzionari che abbiano contatti regolari e ufficiali con gli Stati membri e le istituzioni comunitarie, familiari di cittadini dell'Unione, familiari di cittadini di paesi terzi residenti negli Stati membri, marittimi;	a) la necessità del richiedente di viaggiare frequentemente e/o regolarmente data la sua situazione professionale o familiare, come nel caso di uomini/donne d'affari, funzionari che abbiano contatti regolari e ufficiali con gli Stati membri e le istituzioni comunitarie, familiari di cittadini dell'Unione, familiari di cittadini di paesi terzi residenti negli Stati membri, marittimi***, conducenti professionali che attraversano regolarmente le frontiere e partecipanti a programmi di scambio e ad altre regolari attività della società civile***;

Or. en

Emendamento 33
Henrik Lax
Emendamento di compromesso

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le autorità centrali dello Stato membro la cui missione diplomatica o consolare ha rilasciato un VTL nei casi descritti al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), trasmettono immediatamente le informazioni rilevanti alle autorità centrali degli altri Stati membri.	2. Le autorità centrali dello Stato membro la cui missione diplomatica o consolare ha rilasciato un VTL nei casi descritti al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), trasmettono immediatamente le informazioni rilevanti alle autorità centrali degli altri Stati membri. ***Qualora, nei casi di cui al paragrafo 1, comma 1, lettera b), lo Stato membro, consultato nell'ambito della procedura di consultazione preliminare, abbia sollevato obiezioni, le autorità centrali dello Stato membro consultato ricevono le informazioni rilevanti in tempo utile, prima del rilascio del visto.***

Or. en

Emendamento 34
Henrik Lax
Emendamento di compromesso

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le persone cui è rifiutato il visto hanno il diritto di presentare ricorso. I ricorsi sono disciplinati conformemente alla legislazione nazionale. Al richiedente sono altresì consegnate indicazioni scritte riguardanti punti di contatto in grado di fornire informazioni su rappresentanti competenti ad agire per suo conto a norma della legislazione nazionale.	3. Le persone cui è rifiutato il visto hanno il diritto di presentare ricorso. ***Se i richiedenti esercitano il diritto di ricorso si procede ad un esame approfondito della decisione e delle ragioni del rifiuto. I richiedenti sono informati dell'esito dell'esame e sono loro fornite più in dettaglio le ragioni del rifiuto del visto.***

	I ricorsi sono disciplinati conformemente alla legislazione nazionale. Al richiedente sono altresì consegnate indicazioni scritte riguardanti punti di contatto in grado di fornire informazioni su rappresentanti competenti ad agire per suo conto a norma della legislazione nazionale.

Or. en

Emendamento 35
Henrik Lax
Emendamento di compromesso

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Le disposizioni sul rilevamento dei dati biometrici di cui all'articolo 11 si applicano di conseguenza, fermo restando che i dati biometrici sono rilevati e inseriti nel sistema VIS dalle autorità competenti per il rilascio dei visti alle frontiere.

Or. en

Emendamento 36
Henrik Lax
Emendamento di compromesso

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***contratti con le compagnie aeree, che devono comprendere*** andata e ritorno ***garantito e chiuso***.	c) ***modalità credibili per il viaggio di*** andata e ritorno.

Or. en

Emendamento 37
Henrik Lax
Emendamento di compromesso

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. È istituito un sito internet comune relativo al visto Schengen per sostenere ulteriormente l'applicazione della politica comune. Il sito internet coadiuva altresì il trattamento della procedura di visto.
	Sul sito internet comune relativo al visto Schengen sono inoltre disponibili le informazioni fornite ai cittadini a norma dei paragrafi da 1 a 7.

Or. en

Emendamento 38
Henrik Lax
Emendamento di compromesso

Proposta di regolamento
Articolo 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 42 bis
	Valutazione
	Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione effettua una valutazione della sua attuazione e degli accordi di cooperazione consolare locale fra gli Stati membri in materia di procedure di visto. Un'attenzione particolare è riservata alle esigenze specifiche delle compagnie di traghetti passeggeri e delle imprese operanti nel settore turistico che svolgono attività e forniscono servizi nelle regioni di confine dello spazio Schengen, alle questioni degli indicatori biometrici e alle

disposizioni volte ad agevolare e a semplificare la procedura di visto. Sulla base di tale valutazione la Commissione propone, se necessario, modifiche al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 39
Henrik Lax
Emendamento di compromesso

Proposta di regolamento
Articolo 42 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 42 quater
	Viaggiatori frequenti
	Se, nel corso di un periodo di cinque anni (precedenti positivi in materia di visti), il richiedente ha soddisfatto pienamente le condizioni del visto per tre periodi consecutivi di validità di un visto negli Stati membri e chiede un visto entro cinque anni dalla scadenza dell'ultimo dei tre visti richiesti, egli ha diritto a beneficiare di una procedura semplificata.
	La procedura semplificata può includere il rilascio di un visto per ingressi multipli avente un periodo di validità più lungo, la dispensa dal colloquio, un numero inferiore di documenti giustificativi e la possibilità di espletare parte della procedura di richiesta di visto mediante internet.
	Questa procedura semplificata è descritta in maggior dettaglio nelle istruzioni relative all'applicazione pratica del Codice dei visti di cui all'articolo 45.

Or. en

Emendamento 40
Henrik Lax
Emendamento di compromesso

Proposta di regolamento
Articolo 42 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 42 quinquies
	Procedura di esenzione dal regime di visto
	Qualora un paese terzo soddisfi condizioni quali un basso tasso di rifiuto, l'applicazione di un accordo di riammissione, una bassa percentuale di cittadini che rimangono oltre il periodo di validità del visto e un numero ridotto di espulsioni dovute a lavoro clandestino, la Commissione valuta se proporre o meno di revocare l'obbligo del visto per tale paese terzo, a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio.

Or. en